Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 220

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL **20/09/2025**

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE – ACCORDO ECONOMICO 2025 - INTEGRAZIONE FONDO.

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di settembre alle ore 09:35, nella solita sede delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	***Presenza***
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	SI
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	**6**
	Totale assenti	**0**

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019-2021 in prosieguo Ccnl 16/07/2024;
- l'art 8 del CCNL 16/07/2024 stabilisce che il Contratto Collettivo Integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 35, mentre le materie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 16/09/2023 si è resa operativa, dal 18/09/2023, la nuova macrostruttura dell'ente, suddivisa in quattro Dipartimenti, al vertice di ciascuno dei quali è posto un Dirigente di ruolo (oltre al Dipartimento Segreteria generale diretto dal Segretario generale ed al Servizio autonomo di Polizia locale);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 149 in data 31/07/2023 con la quale si è provveduto alla pesatura delle quattro posizioni dirigenziali previste nella nuova macrostruttura;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 66 in data 29/04/2024 con la quale è stata autorizzata come per le precedenti annualità, l'integrazione in parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2024: l'integrazione in parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale con la somma di € 49.000,49, così come consentito dall'articolo 57, comma 2, lettera e) del CCNL 17 dicembre 2020, oltre che con la somma di €. 1.362,06 pari alle quote di cui all'art. 26, comma 2 del Ccnl del 23 dicembre 1999 – importo contenuto entro il limite massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997-, così come consentito dall'articolo 57, comma 2, lettera e) del CCNL 17 dicembre 2020, importo già incluso al precedente punto;

Ritenuto di confermare l'integrazione di parte variabile del fondo dei dirigenti, come di seguito esposto, in continuità con gli anni precedenti;

Premesso che le fonti normative che regolano i fondi delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, possono così essere riepilogate:

- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» che, all'articolo 23 comma 2 stabilisce che «*...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*»;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che, all'articolo 33, prevede che il limite al trattamento

accessorio del personale di cui al predetto articolo 23 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- D.P.C.M. 17 marzo 2020 – attuativo del richiamato articolo 33 – in cui è precisato che «... è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018»;

Considerato che, relativamente all'area della dirigenza del comparto Funzioni locali, le norme contrattuali relative alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono contenute sia nel CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020 e sia nel nuovo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 luglio 2024, ed in particolare nei seguenti articoli:

- l'articolo 54, al comma 4 del CCNL 17/12/2020, in cui è stabilito che «...*L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*...»;
- l'articolo 57 del CCNL 17/12/2020 che definisce le regole per la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto nazionale in argomento, quindi dall'anno 2021 e, in particolare, la lettera e) del comma 2 secondo cui gli enti, in base alla propria capacità di bilancio ed entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, possono stanziare autonomamente delle risorse per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali;
- l'art. 37, comma 4, del CCNL 16/07/2024, il quale stabilisce che "*L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art. 54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:*
- *dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;*
- *rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.*
- *Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*."
- l'art. 37, comma 6, del CCNL 16/07/2024, ai sensi del quale "*In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i nuovi valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 6 del CCNL del 17.12.2020 sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 12.722,67 e nel valore massimo di € 46.292,37.*";
- l'art. 39, commi 1 e 2, del CCNL 16/07/2024 ai sensi del quale "*Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:*

- *0,46% a decorrere dal 01.01.2020;*
- *rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.*
  Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 860 in data 05/12/2024 con la quale è stato integrato il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2024;

Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, l'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale consente agli enti locali - fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 del medesimo articolo - di destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

Considerato che l'ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato inoltre che l'ente non si trova nella condizione di ente dissestato, né risulta in pre dissesto;

Dato atto che, con deliberazione n. 208 del 05/11/2021, la Giunta comunale ha approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Città di Mondovì", che si applica al personale dipendente, compreso il personale con qualifica dirigenziale a partire dall'annualità 2021;

Considerato che, le nuove e sempre più complesse funzioni attribuite alla dirigenza dalle normative succedutesi a far tempo dall'anno 1999, conseguenti alla riforma Bassanini e particolarmente in esito alla riforma del Titolo V della Costituzione, hanno comportato un ampliamento delle competenze dei dirigenti in servizio che a suo tempo giustificarono l'integrazione del fondo per la dirigenza ai sensi delle allora vigenti disposizioni contrattuali, ex. art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999;

Richiamati a tal fine gli atti adottati nelle diverse annualità per l'integrazione del fondo dirigenziale a partire dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 20 dicembre 2012 fino alla deliberazione n. 239 del 2 dicembre 2021, alla relazione agli atti in essa richiamata, nonché alle deliberazioni n. 286 del 20 dicembre 2022, n. 98 del 30 maggio 2023 ed alle relazioni agli atti in esse richiamate, nonché infine alla deliberazione G.C. n. 66 in data 29/04/2024;

Atteso che tali integrazioni si riconducono all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, che sono stati oggetto di puntuale individuazione;

Rilevato che gran parte dei servizi / attività ha continuato ad essere erogata e lo è tuttora, insieme ad ulteriori nuovi servizi/attività, per cui l'incremento delle risorse può essere confermato anche per il corrente anno, come da relazioni in atti conservate e registrate a protocollo n. 18962 in data 11 maggio 2023;

Dato atto che tali servizi vengono mantenuti anche per il corrente esercizio, e che ad essi se ne aggiungono altri che possono essere desunti dal piano di attività ed organizzazione;

Atteso, come sopra evidenziato, che l'ente, per conseguire gli obiettivi definiti nel proprio mandato e per il mantenimento degli stessi nel tempo, ha attivato nuovi servizi e processi di riorganizzazione che hanno impegnato i dirigenti dei singoli settori e, comunque, la classe dirigenziale nel suo insieme;

Considerato che ai suddetti servizi, alcuni di nuova istituzione, altri ormai consolidati ma che necessitano di risorse per il loro mantenimento e miglioramento nel tempo, a suo tempo si aggiunsero tutte quelle attività necessarie alla gestione del periodo pandemico e che all'attualità l'ente è impegnato in tutte le attività relative alla partecipazione dei bandi per le risorse del PNRR e alla gestione dei contributi assegnati e che i maggiori carichi di lavoro condizionano le scelte logistiche e gestionali, con incremento del grado di responsabilità e di capacità organizzative della dirigenza;

Dato atto che l'art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL del 17/12/2020 non contiene più alcun espresso riferimento all'accrescimento di servizi, limitandosi all'inciso: "risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio";

Ritenuto quindi di potere e dovere prescindere, al fine di non aggravare il procedimento, stante la formulazione del comma sopra richiamato, dalla periodica relazione e dalla validazione degli organi di valutazione e controllo interno;

Dato atto che l'ammontare stanziabile è quantificato in € 49.000,49;

Dato atto che tale stanziamento deriva dall'importo storicamente appostato di € 49.332,84, (poi limitato ad € 44.793,50: limite 2016 come esposto nel Conto del personale per la dirigenza rilevazione 2019 come risulta dalla rilevazione SICO tab Sici voce 357, certificata in data 30-09-2020), cui si aggiunge l'incremento del Fondo ai sensi dell'art. 26 comma 2 di € 1.362,06 (importo limite 2016 come sopra esposto); l'importo è contenuto entro il limite massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997; il fondo ha subito una decurtazione storica (2015) per effetto dell'eliminazione della dirigenza degli affari generali assegnata al Segretario, pari ad € 26.708,23 (di cui per risorse variabili euro 9.127,64+277,55 = 9405,19), per cui l'importo effettivo dell'incremento che si propone di disporre sul fondo, al netto della suddetta detrazione, è pari ad euro 36.750,37 (44.793,50+1362,06-9405,19), il quale a seguito dell'effettiva copertura della quarta dirigenza (DGC n 186 del 16/09/2023), è stato aggiornato in € 49.000,49 (36.750,37:3*4);

Ritenuto pertanto opportuno incrementare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale della somma di € 49.000,49, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera e) del CCNL del 17/12/2020, per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 21 in data 15/09/2025 acclarato al prot. n.39850 del 16/09/2025;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1) Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'integrazione in parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2025, con la somma di € 49.000,49, così come consentito dall'articolo 57, comma 2, lettera e) del CCNL 17 dicembre 2020.

2) Di autorizzare, come per le precedenti annualità, l'integrazione in parte variabile del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2025, con la somma di €. 1.362,06 pari alle quote di cui all'art. 26, comma 2 del Ccnl del 23 dicembre 1999 – importo contenuto entro il limite massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997-, così come consentito dall'articolo 57, comma 2, lettera e) del CCNL 17 dicembre 2020, importo già incluso al precedente punto 1).

3) Di dare atto che la relativa spesa è prevista nel Bilancio di previsione 2025/2027 esercizio di competenza 2025 e pluriennale 2025-2027.

4) Di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

5) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario Generale dott.ssa Caviglia Stefania, in qualità di responsabile del procedimento, la quale è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

6) Di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di avviare le trattative per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Stefania Caviglia *	Luca Robaldo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa